

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PRESTAZIONE A “VOUCHER”-LAVORO ACCESSORIO

E' operativo dal 17/10/2016 l'obbligo per i committenti imprenditori e professionisti di comunicare alla sede territoriale competente dell' Ispettorato nazionale del lavoro **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, mediante posta elettronica, i dati relativi alle singole prestazioni di lavoro accessorio pagate a Voucher.

Si precisa che **resta in vigore la comunicazione nei confronti dell' Inps** da effettuare prima dell'inizio della prestazione di lavoro.

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

- **Invio e-mail** alla Direzione del lavoro competente per territorio, ad esempio per Ravenna è Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it (vedi elenco completo nella circ.n.1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro) **entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro** del singolo lavoratore **e senza nessun allegato**.
- **OGGETTO**: indicare il codice fiscale e la ragione sociale del committente
- **NELLA COMUNICAZIONE OCCORRE INDICARE**:
 - a) codice fiscale e ragione sociale del committente _____
 - b) nome, cognome e codice fiscale del lavoratore _____
 - c) il luogo della prestazione di lavoro _____
 - d) il giorno di inizio della prestazione _____
 - e) l'ora di inizio della prestazione _____ l'ora di fine della prestazione _____

ATTENZIONE: eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Conservare copia di tutte le e-mail trasmesse.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Gli Uffici libri paga delle Sedi territoriali di Confesercenti rimangono a disposizione delle imprese per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

CONFESERCENTI RAVENNA

Ufficio libri paga